

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Celti

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', DURATA	2
Articolo 1 – Denominazione e sede.....	2
Articolo 2 – Scopo, oggetto, attività e rappresentanza legale	2
Articolo 3 – Affiliazione.....	3
Articolo 4 – Durata	4
TITOLO II: ASSOCIATI	4
Articolo 5 – Soci e affiliazione.....	4
Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci.....	4
Articolo 7 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato.....	5
TITOLO III: ORGANI SOCIETARI	5
Articolo 8 – Organi societari	5
Articolo 9 – Assemblea Generale dei Soci	5
Articolo 10 – Consiglio Direttivo (CD).....	6
Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente	8
Articolo 12 – Obblighi di comunicazione	8
Articolo 13 – Collegio dei Probiviri	8
Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti.....	9
Articolo 15 – I Tesserati	9
Articolo 16 – Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici	9
TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO.....	9
Articolo 17 – Bilancio	9
Articolo 18 – Patrimonio.....	10
Articolo 19 – Avanzi di Gestione e devoluzione del patrimonio	10
TITOLO V: LAVORATORI E VOLONTARI	10
Articolo 20 – Lavoratori e Volontari	10
TITOLO VI: SCIoglIMENTO.....	11
Articolo 21 – Scioglimento.....	11
TITOLO VII: NORME DI CHIUSURA	11
Articolo 22 – Norma di rinvio	11
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Articolo 23 - Norme transitorie	11

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Celti

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1- E' costituita in data 05 novembre 1992, l'associazione sportiva denominata "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI CELTI**", anche "A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CELTI" (d'ora in poi "Associazione"), con sede a Tricesimo in via S. Francesco, snc (senza numero civico).
- 2- L'Associazione ha facoltà di costituire gruppi con sede in altri centri della Provincia di Udine o della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 3- La precisazione della sede dell'Associazione, di cui sopra, come deliberata dal Consiglio Direttivo (in seguito denominato CD), non costituisce variazione al presente statuto.

Articolo 2 – Scopo, oggetto, attività e rappresentanza legale

- 1- L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36/2021. Inoltre, la sua organizzazione si fonda sui principi della democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.
- 2- **L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.** Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro con l'Arco** e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, **l'attività didattica e ogni altra attività utile per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina di cui sopra nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
- 3- Per raggiungere questo scopo aderisce alla Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO), ne osserva le direttive e i regolamenti e fa riferimento ai suoi principi ispiratori; può valutare la propria adesione anche ad altre Federazioni Nazionali legalmente riconosciute che non si contrappongano ai principi della sopracitata FITARCO. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione **potrà altresì** partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della **FITARCO (Federazione italiana di Tiro con l'Arco)**, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco, ivi compresa l'attività paraolimpica. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.
- 4- **Nei limiti dell'art.9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività anche secondarie e strumentali a quella principale sopra descritta, purché strettamente connesse ai fini istituzionali.** A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;**
- le attività ricreative in favore dei propri soci;
- le attività di promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale e le attività svolte dagli associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche o le attività a fini pubblicitari;
- Svolgere, in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale nonché l'organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, di meeting, mostre, seminari, corsi, compresa la stampa, la pubblicazione, la distribuzione di libri, riviste anche in forma elettronica e informatica;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, e commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

- 5- L'Associazione potrà, pur mantenendo una posizione d'indipendenza, collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, compresi enti scolastici, con finalità simili per lo sviluppo di iniziative correlate, affini o complementari ai propri fini istituzionali.
- 6- La Rappresentanza Legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del CD che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del CD stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 3 – Affiliazione

- 1- Con l'affiliazione alla FITARCO, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'IPC (International Paralympic Committee), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- 2- L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 3- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- 4- L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
- 5- L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità e maggioranze previste dall'art.8 e per lo scioglimento dell'Associazione, le maggioranze specificate dall'art.20.

TITOLO II: ASSOCIATI

Articolo 5 – Soci e affiliazione

- 1- I soci possono essere Fondatori e Ordinari. Possono essere Soci dell'Associazione e partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico, razza o religione, che condividano gli scopi societari e che siano dotate di una "irreprensibile condotta morale" sportiva.
- 2- Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e/o dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
- 3- Gli aspiranti soci devono avanzare domanda scritta di affiliazione con sottoscrizione di apposito modulo da consegnarsi al CD, e provvedendo a versare la quota di iscrizione fissata di anno in anno dallo stesso Consiglio. Il CD provvede ad esaminare la domanda ed in caso di diniego il giudizio deve essere motivato. Contro la decisione di diniego del CD è ammessa impugnazione innanzi all'Assemblea Generale dei Soci. Se entro quindici giorni l'aspirante non riceve un provvedimento di diniego espresso, la domanda si intende accolta.
- 4- E' espressamente esclusa l'adesione a tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.
- 5- La quota associativa è personale e quindi non è trasferibile, rivalutabile e restituibile.
- 6- Per l'ammissione di un socio minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 16 D.lgs 36/2021. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 7- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
- 8- Il domicilio del socio per i rapporti con l'Associazione fa riferimento alla residenza anagrafica dello stesso.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

- 1- Il Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto a:
 - a) partecipare ad ogni attività, agonistica e non, organizzata dalla Associazione;
 - b) usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Associazione;
 - c) esercitare i diritti elettorali attivi e passivi purché maggiorenne. Il minore esercita il diritto attivo di partecipazione nell'Assemblea mediante ciascun genitore, anche disgiuntamente tra loro, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il minore acquisirà i diritti attivi e passivi alla prima assemblea utile svoltasi al raggiungimento della maggiore età;

2- Il socio ha il dovere di:

- a) corrispondere la quota sociale annualmente determinata dal CD;
- b) visionare, accettare e osservare il presente Statuto, i Regolamenti Federali e le norme emanate dal **CIO** e **CIP**, dalla **WA** e dal **CONI**;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;

3- I Soci operanti come Tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

4- La mancata osservanza dei doveri sanciti nel presente statuto comporta le sanzioni valutate e comminate dal CD.

Articolo 7 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

- 1- La qualifica di Socio si perde per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al CD e con efficacia immediata. Il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota sociale annuale, né al suo trasferimento ad altro socio.
- 2- In caso di morosità o indegnità, Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio chiamato a presentare le proprie giustificazioni, delibera in merito alla radiazione con maggioranza assoluta dei componenti e comunica il provvedimento al socio interessato, il quale, entro 15 (quindici) giorni può impugnare la delibera richiedendo per mezzo del Presidente la convocazione di un'Assemblea Generale o al Collegio dei Probiviri qualora costituito. L'associato radiato non potrà più essere ammesso.
- 3- La qualifica di socio si perde anche per morte.

TITOLO III: ORGANI SOCIETARI

Articolo 8 – Organi societari

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e sull'elettività delle cariche sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea generale degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) i revisori dei conti e i probiviri, qualora costituiti.

Articolo 9 – Assemblea Generale dei Soci

- 1- L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, i quali hanno diritto di parteciparvi, votare ed intervenire purché maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota sociale. Gli Associati minorenni potranno parteciparvi tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
- 2- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, potendo anche farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, giusta delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di n. 1 delega scritta da altro socio che verrà allegata al verbale dell'assemblea; i membri del CD e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rappresentare altri soci in Assemblea.
- 3- Il voto è palese, salvo il CD non decida che, per argomenti di particolare importanza, questo debba farsi a scrutinio segreto.
- 4- La convocazione all'Assemblea, che potrà tenersi sia in presenza che on line, dovrà contenere oltre alla data, luogo (o in alternativa link telematico) e ora di convocazione, anche le materia all'ordine del

giorno e verrà comunicata agli Associati, tramite posta e/o email e/o mezzi telematici e/o informatici e/o esposta presso la Sede Sociale. L'Assemblea da remoto impone che tutti gli intervenienti o votanti siano identificabili tramite webcam.

- 5- L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistiti da un Segretario. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica ai fini dell'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.
- 6- L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
- 7- L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
 - A. L'Assemblea dei Soci ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le Assemblee ordinarie possono essere convocate dal CD ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. In sede ordinaria l'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina degli organi direttivi;
 - b) nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
 - c) approvazione della relazione del Presidente;
 - d) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali;
 - e) definizione dei criteri generali dell'attività divulgativa, didattica, sportiva e agonistica;
 - f) pronuncia per le impugnazioni sul diniego di iscrizione, sulla decadenza o esclusione degli Associati su proposta del CD;
 - g) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato al CD dallo Statuto.
 - B. L'Assemblea dei Soci straordinaria viene convocata, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o con decisione del CD, oppure, su richiesta motivata, di un terzo dei soci. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) del 75% (settantacinque per cento) degli Associati ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli stessi. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. In sede straordinaria l'Assemblea delibera in merito a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;
 - c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo (CD)

- 1- Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 2- Il Consiglio si compone da n. 5 (cinque) membri ivi compreso il Presidente.

- 3- Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale e maggiorenni e non siano stati assoggettati dal CONI, CIP o da una qualsiasi delle Federazioni sportive aderenti a qualunque sospensione per periodi complessivamente non superiori ad un anno. **È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.**
- 4- Il CD, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona).
- 5- Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dai soci riuniti in Assemblea Ordinaria per un mandato di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 6- Il CD è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti del CD; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti del CD in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del CD presenti ed in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 7- Il CD affianca il Presidente negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari nonché per la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. In particolare:
 - a) procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
 - b) indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
 - c) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità e ne controlla l'esecuzione;
 - b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci ed eventuali provvedimenti disciplinari;
 - c) redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione e decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - d) stabilisce annualmente l'importo delle quote associative;
 - e) attua tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere Assembleari;
 - f) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - g) **decide riguardo la direzione del personale dipendente e coordinamento del collaboratori di cui avvale nonché dei volontari e cura gli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;**
 - h) delibera su compensi/indennità per incarichi specifici e rimborsi di spese, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
 - i) provvede alla compilazione dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative e dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16. D.Lgs. 36/2021.
- 8- Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.
- 9- In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere, si provvederà alla mera integrazione con il subentro del primo candidato non eletto nell'ultima assemblea. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto, fino alla prima assemblea elettiva o straordinaria, nella quale l'Assemblea provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. I consiglieri eletti restano in carica fino alla scadenza

della durata originaria dell'organo associativo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri dovesse ridursi al di sotto della metà, l'intero CD decade ed entro 60 giorni, dovrà essere convocata, a cura del Presidente, un'assemblea dei soci per la rielezione dell'intero CD. In caso di decadenza del Presidente e di tutti i consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta dal Presidente, o in alternativa, dal Vicepresidente come ultimo loro atto entro i medesimi termini.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

- 1- Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, tale ruolo spetta al Vicepresidente.
- 2- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio.
- 3- Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il CD, dirigendone le attività e curando l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del CD, appone la firma sociale e gli compete la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualsiasi organismo, ente o autorità sportiva, amministrativa e giudiziaria. In caso di assenza o impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 4- In caso di necessità, di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del CD, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo quanto prima gli stessi alla ratifica del CD.
- 5- Ogni anno è tenuto a presentare all'Assemblea dei Soci una relazione sull'attività svolta.
- 6- Le dimissioni o impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza dell'intero Direttivo. L'ordinaria amministrazione è affidata al Vicepresidente fino all'Assemblea, da convocarsi, a cura dello stesso, entro 60 giorni dall'evento per la rielezione del nuovo CD.

Articolo 12 – Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente al Comitato Regionale FITARCO, alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, ad altra FSN od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. **L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.**

Articolo 13 – Collegio dei Proviviri

- 1- Se ritenuta necessaria l'istituzione del suddetto Collegio dal CD, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione di n.3 (tre) Proviviri.
- 2- Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Membro del Collegio.
- 3- Il Collegio ha il compito di decidere sulle controversie relative all'applicazione del presente statuto che dovessero insorgere tra i soci. Il Collegio, sentite obbligatoriamente le parti, decide, motivando per iscritto, sulle questioni rimesse alla sua competenza attenendosi alle norme di legge, alle disposizioni disciplinari federali e a quelle del presente statuto. In caso di controversie riguardanti membri del collegio, il membro interessato non può esercitare il suo ufficio. Gli altri componenti provvedono a nominare un sostituto. La decisione del Collegio è inappellabile.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 1- Se ritenuta necessaria l'istituzione del suddetto Collegio dal CD, l'Assemblea dei Soci nomina n. 3 (tre) Revisori dei Conti effettivi oltre che due membri supplenti, i quali subentrano in caso di morte, dimissioni, recesso o decadenza dei primi, individuando un membro effettivo che svolga anche le funzioni di Presidente del Collegio.
- 2- I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I membri del Collegio non possono essere revocati se non per giusta causa.
- 3- Non possono essere eletti Revisori dei conti né il Presidente, né i membri del CD, salvo che siano decaduti e abbiano cessato tale funzione da almeno un esercizio sociale.
- 4- Il Collegio vigila sull'Amministrazione sociale, esamina i documenti contabili e sottoscrive, salvo motivate riserve, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CD, limitatamente all'atto di approvazione dei bilanci, alle Assemblee. Qualora Collegio riscontri gravi irregolarità amministrative, ha il potere di convocare l'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.
- 5- I Revisori che nell'esercizio sociale non partecipino, senza giustificato motivo, a due riunioni del CD o a due Assemblee, anche non consecutive, decadono dalla carica.

Articolo 15 – I Tesserati

- 1- I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
- 2- L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
- 3- I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 16 – Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici

I Rappresentanti degli Atleti sono nominati dai soci, all'atto dell'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente e del CD della società. I rappresentanti dei Tecnici sono eletti durante la stessa dai Tecnici presenti. Entrambi restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I rappresentanti così individuati esercitano i diritti a loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione affiliante. Il Presidente provvede affinché i verbali di nomina vengano inviati alla FITARCO e al relativo Comitato Regionale per l'aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO

Articolo 17 – Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e, si apre al primo giorno di gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno. Il CD, entro novanta (90) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige, in modo chiaro e trasparente, e delibera, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione della Assemblea dei Soci, con le modalità di cui all'art.8.

I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro. Il bilancio così approvato è a disposizione dei soci che volessero consultarlo.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi da Enti pubblici o privati o sovvenzioni del CONI, del CIP, della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali;
- c) proventi da eventuali prestazioni di servizi a soci o a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti e donazioni;
- e) introiti derivanti dalla vendita di beni e servizi;
- f) entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all'attività istituzionale;
- g) i beni acquistati o ricevuti in donazione da chiunque ma comunque nella disponibilità della società.

Articolo 19 – Avanzi di Gestione e devoluzione del patrimonio

E' fatto divieto, ex art. 8 comma 2 D.lgs. 36/2021, di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, che siano stati realizzati per le finalità sociali statutarie, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto dello scioglimento, salvo che detta distribuzione non sia imposta per legge. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

TITOLO V: LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 20 – Lavoratori e Volontari

- 1- I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
- 2- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
- 3- L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
- 4- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
- 5- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 6- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, alloggio, al viaggio e trasporto in osservanza delle norme in vigore. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- 7- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 8- È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee

guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI: SCIoglimento

Articolo 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti presenti o rappresentati.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea stessa determinerà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, il quale, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. h), D.Lgs. 36/2021, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altre Società o ASD aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: NORME DI CHIUSURA

Articolo 22 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile, dello Statuto e del Regolamento FITARCO e dell'Ordinamento Sportivo.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 - Norme transitorie

Il CD eletto nella vigenza del precedente Statuto ed in essere al momento dell'entrata in vigore del presente, cesserà il proprio mandato alla scadenza naturale di due anni prevista al precedente TITOLO III, art. 12. A partire dall'elezione del successivo CD si intenderanno applicate le norme sulla durata del mandato previste dal presente Statuto.